



Traccia B

La società Alfa Holding S.p.A. ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate di Livorno per l'anno di imposta 2010, con cui richiedeva IRES 70.000 euro e sanzioni per 45.000,00 euro. Con tale atto l'ufficio aveva rettificato la dichiarazione presentata per l'anno suddetto, sottoponendo ad imposizione una plusvalenza conseguita a seguito della cessione delle proprie quote di partecipazione (pari al 100%) nella società "Immobiliare Beta S.r.l." - nata l'anno prima da una scissione della Meccanica S.p.A., interamente partecipata da Alfa Holding S.p.A - alla società "Gamma S.r.l.". Tale plusvalenza era stata trattata dalla società come plusvalenza esente, ritenendo che sussistessero i requisiti previsti dall'art. 87 del TUIR 917/1986. L'ufficio, tuttavia, non riteneva sussistente nella fattispecie il requisito della commercialità statuito dall'art. 87, comma 1, lettera d) del citato art. 87 del TUIR. Lo stesso ufficio, inoltre, non riteneva soddisfatto neppure il disposto di cui al comma 2 del medesimo art. 87/TUIR. Sul punto la società sosteneva come non potesse essere messo in dubbio che la "Immobiliare Beta S.r.l." avesse esercitato fin dalla sua costituzione una attività commerciale, ciò rilevandosi incontestabilmente dalla circostanza che i suoi bilanci e le sue dichiarazioni dei redditi sono stati costruiti in funzione delle regole previste per i redditi di impresa relativi ad attività commerciali. Di converso, l'Ufficio riteneva evidente che la norma non considera esaustivo il requisito "formale" *"dell'esercizio di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55.."* (prima parte lett. d), ma prevede una significativa eccezione proprio per le società immobiliari. L'attività svolta dalla "Immobiliare Beta S.r.l.", formalmente qualificata come "compravendita di beni immobili effettuata su beni propri" sarebbe consistita in realtà, e per tutto l'arco dell'esistenza di tale soggetto societario, in una attività di pura gestione del complesso immobiliare in parola, gestione che non si è concretizzata nel caso specifico nel godimento o nella locazione a terzi, ma al proseguimento delle attività amministrative finalizzate ad ottenere le autorizzazioni necessarie per la riqualificazione e la ristrutturazione del complesso. La società, dal canto suo, poneva l'accento sulla distinzione tra i concetti "immobili patrimonio" e "immobili merce", asserendo che il patrimonio della "Immobiliare Beta S.r.l." non è mai stato rappresentato da immobili "patrimonio", in quanto il valore del complesso immobiliare è sempre stato dichiarato tra le rimanenze, quindi tra gli "immobili merce". Secondo l'Ufficio ciò che rileva, nel rispetto della *ratio* della norma, è l'attività di fatto esercitata dalla società e, in particolare, l'effettiva destinazione degli immobili ad attività di compravendita, e non in base a semplici manifestazioni di intento di vendite future e alle relative attività amministrative prodromiche, ma in base ad atti concreti. L'Ufficio, infine, non riteneva sussistere il requisito di cui al comma 2 del medesimo art. 87/TUIR, non avendo la società scissa Meccanica S.p.A mai esercitato effettivamente attività commerciale in campo immobiliare e consistendo il ramo aziendale conferito nella neo costituita "Immobiliare Beta S.r.l." esclusivamente nel complesso immobiliare di cui sopra. Era pertanto da ritenere che tale ramo aziendale fosse da ritenersi "non commerciale". La Alfa Holding S.p.A, rappresentata e difesa dal Dott. Marco Neri presentava regolare ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 123 contestandolo integralmente anche con

A



riferimento alle sanzioni irrogate. La Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, con sentenza pubblicata in data 27 maggio 2014 e non notificata, accoglieva parzialmente il ricorso della Alfa Holding S.p.A., limitatamente alla irrogazione delle sanzioni, riconoscendo l'applicabilità dell'art. 6, comma 2, D.Lgs 472/97 e compensando le spese di giudizio. In conseguenza di ciò, l'Ufficio notificava atto di appello alla Alfa Holding S.p.A in data 27/10/2014, chiedendo la riforma della sentenza nella parte afferente le sanzioni. Il candidato, assunto le vesti del Dott. Mario Rossi, con Studio in Pisa, via Giusti n. 30, si costituisca in giudizio chiedendo la riforma della sentenza nella parte sfavorevole alla Alfa Holding S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' followed by some illegible characters.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Rossi' followed by a long, sweeping flourish.